



AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

ATTO DI ORGANIZZAZIONE

L.R. 46/2019 - art. 6

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “*Codice della Protezione Civile*”;

VISTA la legge Regionale 20 dicembre 2019, n. 46 “*Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile*”;

VISTI in particolare gli artt. 6 e 19 della citata L.R. 46/2020 nella parte in cui rimette l’organizzazione dell’Agenzia ad apposito atto di organizzazione approvato dalla Giunta regionale su proposta del Direttore dell’Agenzia;

VISTA la DGR n. 528 del 31.08.2020, recante: “*Agenzia Regionale di Protezione Civile – Conferimento dell’incarico di Direttore al Dr. Mauro Casinghini, ai sensi dell’art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 e ss-mm-ii-*”;

VISTA la legge regionale 14 dicembre 1993, n. 72 “*Disciplina delle attività regionali di protezione civile*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante: “*Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante “*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*”;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, recante “*Indirizzi operativi per la gestione organizzativa del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile*”, così come modificata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 2005;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, recante “*Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile*”;

RAVVISATA la necessità di procedere ad un adeguamento della Struttura organizzativa dell’Agenzia alla legge regionale istitutiva della stessa, al fine di definire e razionalizzare la distribuzione delle competenze e il funzionamento degli uffici e servizi;

ESPLETATA la ricognizione delle risorse umane e strumentali in dotazione, nonché la ridefinizione della dotazione organica e la stima dei fabbisogni finanziari necessari per l’efficiente funzionamento dell’Agenzia e delle attività di protezione civile regionale, ai sensi del comma 10, art. 6, L.R. 46 del 2019:

PROPONE

IL SEGUENTE ATTO DI ORGANIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA L.R. 46 DEL 2019

ART. 1 FINALITÀ

Il presente atto di organizzazione individua le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola l'Agenzia regionale di Protezione Civile (di seguito: Agenzia) istituita con L.R. n. 46 del 20 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale e dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali), al fine di assicurare e garantire nel territorio regionale lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze ed al loro superamento, connesse agli eventi emergenziali come definiti dall'articolo 7 del medesimo decreto.

L'atto di organizzazione ha natura dinamica e può formare oggetto di modifiche e/o integrazioni periodiche a cura del Direttore dell'Agenzia. Gli interventi di revisione seguono lo stesso iter di approvazione dell'atto di organizzazione.

ART. 2 STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 46 del 2019, l'Agenzia ricomprende le seguenti strutture organizzative:

- Unità Direzionale
- Unità organizzative complesse (Servizi) individuati sulla base di specifiche funzioni omogenee
- Unità organizzative semplici (Uffici)

La responsabilità delle Unità organizzative complesse è attribuita ai Dirigenti, mentre la responsabilità delle Unità organizzative semplici è attribuita a dipendenti inquadrati nella categoria apicale del contratto relativo al personale del comparto di riferimento.

I titolari delle strutture organizzative esercitano i compiti e le funzioni attribuite nel rispetto della legge di organizzazione regionale n. 77 del 1999.

ART. 3 STRUTTURA INIZIALE

Ai sensi dell'art. 6 comma 6 della L.R. n. 46/2019, la dotazione organica iniziale dell'Agenzia, in considerazione degli obblighi derivanti dall'attuazione del d.lgs. 1/2018, è determinata in relazione al personale regionale già in forza nei Servizi della Protezione Civile Regionale organizzati ai sensi della DGR n. 147/2020, così come riportato nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante del presente Atto di Organizzazione.

ART. 4 STRUTTURA TRANSITORIA

All'avvio dell'Agenzia si prevede la strutturazione dell'Unità direzionale che comporta l'istituzione di due nuovi uffici denominati, rispettivamente, *Ufficio di Supporto al Direttore* e *Ufficio Comunicazione e Diffusione*, nonché lo spostamento, sempre nella

medesima Unità Direzionale, dell'*Ufficio Supporto Informatico alle Attività di Protezione Civile* già in forza al Servizio Emergenze Protezione civile e Centro Funzionale. Tale Struttura è riportata nell'**Allegato B** con l'indicazione delle declaratorie delle strutture, del fabbisogno finanziario, delle risorse umane e la relativa dislocazione nell'ambito delle strutture organizzative dell'Agenzia che costituisce parte integrante del presente Atto di Organizzazione.

ART. 5 STRUTTURA DEFINITIVA

La completa attuazione della struttura organizzativa dell'Agenzia è prevista entro un triennio dalla data di approvazione del presente atto, è riportata schematicamente nell'**Allegato C**, parte integrante del presente Atto di Organizzazione, unitamente alle declaratorie dei Servizi e degli Uffici. La stima del fabbisogno delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessaria per il funzionamento dell'Agenzia, data complessità e l'eterogeneità delle attribuzioni ascritte alla medesima, è rimandata a successivo atto direttoriale.

ART. 6 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

Le modalità di svolgimento delle attività di Protezione civile sono disciplinate nell'ambito di specifiche norme regionali e nazionali di riferimento.

ART. 7 LOGO DELL'AGENZIA

Il logotipo dell'Agenzia è riportato nell'**Allegato D** che costituisce parte integrante del presente Atto di Organizzazione.

ART. 8 NORMA TRANSITORIA

Nelle more dell'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dal presente atto di organizzazione per l'autonomia dell'Agenzia, il Direttore per lo svolgimento delle attività può avvalersi delle strutture della Giunta ai sensi della L.R. 77/99.
In fase di prima applicazione, l'Agenzia opererà con l'attuale struttura organizzativa della protezione Civile regionale, fatta salva l'Unità direzionale istituita ai sensi dell'art. 4 del presente atto.

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI

La presente proposta è assoggettata all'approvazione della Giunta regionale e alla successiva pubblicazione sul BURAT, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 46/2019.